

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27549 Anno 2026
Presidente: CAPUTO ANGELO
Relatore: FLORIT FRANCESCO
Data Udienza: 28/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
HU LUCA nato a PRATO il 16/02/1997
avverso l'ordinanza del 26/01/2026 del TRIBUNALE di MILANO
Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI che ha
chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020
e successivo art. 8 d.l. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione presentata da Luca Hu avverso il decreto del Pubblico Ministero meneghino che aveva disposto la perquisizione ed il sequestro nei suoi confronti di documenti (un quaderno manoscritto ed alcuni fogli liberi) e quattro dispositivi elettronici, in quanto indagato per il reato di riciclaggio di somme derivanti dallo spaccio di stupefacente.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, senza alcun riferimento ai motivi di ricorso elencati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma concentrando piuttosto la propria analisi sugli elementi indiziari posti a base

del provvedimento impugnato, per dedurre l'insufficienza ad integrare il *fumus delicti* del reato ascritto all'indagato.

Il ricorso, premessa la ricostruzione dell'ipotesi accusatoria (pg. 1 - 2), analizza, tra pg. 3 e pg. 6, "il primo addebito" (cioè gli indizi relativi alla consegna a soggetti nordafricani di una somma di denaro), distinguendolo dal "secondo addebito" (fino a pg. 6) riguardante il ricevimento di denaro contante da imprenditori cinesi operanti in Torino. Infine, nell'ultima parte dell'impugnazione, vengono esposte le doglianze attinenti alla proporzionalità ed alle modalità attuative della misura ablativa (in particolare, la carenza dei criteri di selezione del materiale da ricercare nei dispositivi sequestrati).

3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, ha inviato memoria con cui ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'indagato, Avv. Giuseppe Interrante, ha inviato memoria contenente motivi nuovi.

Con il primo motivo nuovo si intende integrare, come si legge nella memoria "quelli volti a rilevare l'insussistenza del *fumus commissi delicti* dei reati ascritti all'indagato" deducendo "violazione/inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-bis del codice penale nonché degli articoli 250 e ss., 273 e 324 c.p.p."

Il secondo motivo nuovo integra il "motivo attinente al sequestro dei dispositivi informatici" lamentando la "violazione/inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 253 e ss., 273 e 324 c.p.p."

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi manifestamente infondati e, in parte, non consentiti.

2. In premessa, è necessario sottolineare che il ricorso non effettua alcuna selezione dei vizi, in conformità ai criteri dettati dall'art. 606 cod. proc. pen. per l'accesso al giudizio di legittimità. A ciò si aggiunge che la modalità redazionale e la terminologia utilizzata tradiscono la natura 'di merito' del ricorso, che esula dai criteri propri dell'impugnazione in cassazione avverso un provvedimento di sequestro.

Infatti, da un lato, l'analisi dell'apparato indiziario, contestando le valutazioni effettuate dal tribunale del riesame e propugnando una lettura alternativa del materiale fattuale, introduce una critica incentrata sul vizio di motivazione, che è esclusa in questa fase. Come pure ricordato nella prima pagina e nelle frasi introduttive del ricorso, avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro

preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare *errores in iudicando* o *errores in procedendo* commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Dall'altro lato, l'utilizzo, nella prima pagina, in neretto e corsivo, al centro della riga, del termine "motivi" per indicare, piuttosto, le ragioni poste a base del ricorso, unitamente alla mancata specificazione, in tutto il ricorso, di quali, tra i motivi elencati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si intenda 'azionare', è un ulteriore indice della insufficiente elaborazione concettuale alla base del ricorso. Non si può ignorare, infatti, che il ricorso per cassazione (ce lo ricorda, tra le altre, la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05) è connotato dalla necessaria specificità della selezione delle ragioni di critica all'atto, non essendo un'impugnazione *de novo*, né un atto a critica 'aperta', dovendo necessariamente vincolare il giudice ad un preciso parametro di giudizio, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

3. Un'ulteriore premessa è necessaria per chiarire gli esatti termini dell'imputazione.

Secondo quanto indicato nell'ordinanza, la vicenda si svolge nel contesto della *hawāla*, "sistema bancario 'sommerso' utilizzato per l'occultamento e trasferimento di denaro spesso di provenienza illecita" (pg. 1 e 2).

Per comprendere la portata dell'attività, si legge ancora nel provvedimento (pg. 2), erano stati disposti, a seguito delle prime intercettazioni, condotte in relazione alla l'attività di spaccio portata avanti dai due cittadini nordafricani menzionati nell'ordinanza, il pedinamento e l'osservazione dell'indagato, ciò che aveva portato al disvelamento di attività sospette poste in essere da costui (la richiesta di timbri identificativi di società 'cartiere', in Milano, ed il recupero di buste di contenuto sospetto, in Torino).

Partendo da tale variegato contesto iniziale, è evidente come sia necessario abbandonare la frammentazione ricostruttiva proposta con il ricorso, nel tentativo di comprendere il fenomeno nella sua interezza, dato che il frazionamento della vicenda nei singoli episodi rischia di spostare il fuoco dell'immagine dalla complessiva ricostruzione dei fatti al particolare, impedendo la visione d'insieme.

Invero, la parcellizzazione della analisi in relazione al singolo 'filone' fa perdere di vista la sistematica adozione di meccanismi elusivi da parte dei soggetti coinvolti. Così, ad esempio, in relazione al 'primo addebito' (pg. 2 del ricorso), una volta che si ipotizzi il coinvolgimento dei due soggetti sopra menzionati in un giro di spaccio di stupefacente, diviene chiaro che, per la natura stessa dell'attività

finanziaria posta in essere dal mediatore, risulti irrilevante la circostanza - su cui si basa buona parte dell'argomentazione difensiva - che i capitali fossero 'consegnati' da (piuttosto che 'portati' a) Luca Hu, alla luce del fatto - correttamente evidenziato dall'ordinanza a pg. 7 - che il commercio di stupefacente, all'inizio del ciclo 'commerciale', deve essere finanziato, prima di poter produrre utili.

4. Per il resto, l'analisi del materiale indiziario non interessa in questa sede, dato che il motivo ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen., non è incluso tra le opzioni di critica consentita nel caso di contestazione del sequestro preventivo.

Con una visione d'insieme, si può concludere che i tre elementi indiziari indicati nella misura genetica (ed avallati dal Tribunale del riesame), vale a dire (i) l'attività di mediazione nella circolazione di denaro derivante dal commercio di stupefacente, (ii) la 'raccolta' di fondi di provenienza quanto meno sospetta (in relazione alla commissione di reati fiscali - il prelievo di 'sporte' di denaro a Torino) e (iii) la richiesta di timbri e modulistica riferibile a società cartiere (documentata dalle email inviate dall'imputato al centro stampa lombardo, profilo ignorato dal ricorso che apoditticamente esclude validità al riconoscimento dell'indagato da parte del titolare del "Centro Timbri"), siano ampiamente sufficienti a concretizzare il *fumus delicti* richiesto dalla giurisprudenza come base del provvedimento ablatorio.

5. Infine, anche in relazione al perimetro autorizzativo del provvedimento impugnato ed al soddisfacimento del parametro di proporzionalità e di adeguatezza, il motivo è manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata congruamente evidenzia che, date le circostanze del caso specifico, ed in particolare della pratica impossibilità di affidarsi alla ricerca per parole chiave nella lingua madre dell'indagato, debbano ritenersi sufficienti le modalità di proceduralizzazione dell'estrazione dei dati disposte nel decreto originario, che aveva deferito, in una prospettiva dialogica, alla fase esecutiva l'individuazione dei criteri di selezione dei dati (pg. 8).

Il Collegio ritiene congrue e proporzionate le cautele adottate in una situazione in cui gli sviluppi investigativi, data la precocità dell'iniziativa ablatoria e la fluidità degli elementi disponibili, non erano concretamente preventivabili.

Occorre sottolineare che il Procuratore ha offerto alla controparte la possibilità di cooperare alla procedura di accertamento, con la selezione, in contraddittorio, delle parole chiave per l'estrapolazione dei dati, ciò che stride con l'atteggiamento della parte, ed in particolare con il diniego dei codici di accesso ai dispositivi appresi e, ancor prima, con il tentativo di occultamento del cellulare (abbandonato sugli

scaffali di un negozio) al momento dell'intervento delle forze dell'ordine. È stato in proposito opportunamente sottolineato (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 - 01) che la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei files rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.

In altre parole, in presenza di una attività investigativa inevitabilmente invasiva e potenzialmente dannosa per la riservatezza del singolo, l'accesso allo strumento informatico non può essere paralizzato preventivamente, frustrando apoditticamente le esigenze di indagine nell'interesse della collettività, ma deve trovare il giusto e logico bilanciamento nella collaborazione con il sequestrato che, in difetto, non potrà lamentarsi della estensione, vuoi temporale, vuoi tematica, della ricerca dei dati.

6. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso esime il Collegio dall'esame della memoria con motivi nuovi. Ciò perché l'inammissibilità dei motivi principali di ricorso si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra dette, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/04/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Florit

Il Presidente
Angelo Caputo